



Camera di Commercio  
Bergamo



**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**



Camera di Commercio  
Como



Camera di Commercio  
Cremona



Camera di Commercio  
Lecco



Camera di Commercio  
Mantova



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI



Camera di Commercio  
Pavia



Camera di Commercio  
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

# IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei  
soggetti esercenti l'attività di autoriparazione

Diciottesima edizione  
Giugno 2018

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)



# RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

## **CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO**

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo  
Internet: [www.bg.camcom.gov.it](http://www.bg.camcom.gov.it)  
Call-Center 199.113.394  
E-mail: [registro.impres@bg.legalmail.camcom.it](mailto:registro.impres@bg.legalmail.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia  
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia  
Internet: [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it)  
PEC: [registroimpres.brescia@bs.legalmail.camcom.it](mailto:registroimpres.brescia@bs.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 199.500.111

## **CAMERA DI COMMERCIO DI COMO**

Via Parini, 16 – 22100 Como  
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826  
Internet: [www.co.camcom.gov.it](http://www.co.camcom.gov.it)  
PEC: [camera.commercio@co.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio@co.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 848.800.949  
E-mail: [contact@co.camcom.it](mailto:contact@co.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA**

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona  
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245  
Fax: 0372/490320  
Internet: [www.cr.camcom.it](http://www.cr.camcom.it)  
PEC: [cciaa@cr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@cr.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 02/85152007  
E-mail: [registro.impres@cr.camcom.it](mailto:registro.impres@cr.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO**

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco  
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220  
Internet: [www.lc.camcom.gov.it](http://www.lc.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 800.534.222  
E-mail: [registro.impres@lc.camcom.it](mailto:registro.impres@lc.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA**

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova  
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234  
Internet: [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa@mn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it)  
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)  
E-mail: [registro.impres@mn.camcom.it](mailto:registro.impres@mn.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI**

Via Meravigli, 9/a Milano  
Piazza Cambiaghi, 9 Monza  
Via Haussmann, 11/15 Lodi  
da Milano, Monza-Brianza, Lodi e provincia chiama il  
numero verde 800 226372;  
da fuori provincia o da cellulare chiama il 02 2217  
7700;

## **CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA**

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia  
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393  
Fax: 0382/393203  
Internet: [www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)  
PEC: [pavia@pv.legalmail.camcom.it](mailto:pavia@pv.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: 800.098.520  
E-mail: [registro.impres@pv.camcom.it](mailto:registro.impres@pv.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO**

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio  
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202  
Internet: [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it)  
PEC: [cciaa@so.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@so.legalmail.camcom.it)  
Call-Center: 049/2015215  
E-mail: [registro.impres@so.camcom.it](mailto:registro.impres@so.camcom.it)

## **CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese  
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158  
Internet: [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)  
PEC: [protocollo.va@va.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.va@va.legalmail.camcom.it)  
Contact Center 02/85152031  
E-mail: [contact@va.camcom.it](mailto:contact@va.camcom.it)



## INDICE

<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	7
NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	7
DEFINIZIONI.....	7
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE.....	7
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	9
<b>IMPRESA IN UN GIORNO</b> .....	11
Inizio dell'attività .....	11
Casi particolari di inizio dell'attività.....	12
Struttura interna di impresa non del settore .....	12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato .....	12
Trasferimento sede da altra provincia .....	12
Trasferimento dell'azienda .....	12
Sospensione dell'attività su richiesta dell'impresa interessata.....	13
Apertura di Unità locale.....	13
Attività di autoriparazione esercitata in più sedi – impresa artigiana .....	14
<b>REQUISITI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</b> .....	15
Requisiti tecnico-professionali.....	15
Requisiti morali.....	17
Antimafia .....	17
Soggetti .....	17
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia .....	20
Onorabilità.....	21
AVVERTENZA.....	21
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	22
Riqualificazione dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto in meccatronica.....	22
Estensione delle abilitazioni agli altri settori.....	24
<b>IL RESPONSABILE TECNICO</b> .....	25
Nomina del responsabile tecnico .....	25
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico.....	26
Cessazione e sostituzione immediata dell'unico responsabile tecnico .....	26
Cessazione dell'unico responsabile tecnico .....	26
Decesso dell'unico responsabile tecnico .....	26

<b>MODULISTICA.....</b>	<b>29</b>
<b>MODULISTICA / COSTI AMMINISTRATIVI .....</b>	<b>30</b>
<b>TITOLI DI STUDIO LEGGE 122/92 .....</b>	<b>32</b>
<b>LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO .....</b>	<b>39</b>

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”<sup>1</sup> e Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell’11 marzo 2013 “Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 10 “Imprese di autoriparazione”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

### ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di

<sup>1</sup> Legge n. 224/2012 pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2012, in vigore dal 5 gennaio 2013.

autoriparazione”.

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi<sup>2</sup>.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- meccatronica<sup>3</sup>;
- carrozzeria;
- gommista.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell’ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica<sup>4</sup> provviste di officina.

Anche l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione

<sup>2</sup> Le installazioni fisse all’interno e all’esterno dell’abitacolo (anche ai fini della sua sicurezza) e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli medesimi (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti su autoveicoli) rientrano, anche se marginali, nella tipologia di interventi soggetti all’applicazione della Legge n. 122/1992 (Parere Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).

<sup>3</sup> Trattasi della nuova sezione detta appunto “meccatronica” che, dal 5 gennaio 2013, ha unificato le precedenti sezioni di meccanica – motoristica ed elettrauto (art. 1 della Legge n. 224/2012). Per quanto riguarda i requisiti particolari e le disposizioni transitorie relative si rimanda all’apposito paragrafo “Requisiti e disposizioni transitorie per l’attività di meccatronica”.

<sup>4</sup> Art. 5 del D. Lgs. 99/04: “È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”.

del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra**

In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” per l’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall’articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.

Nel Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione ovvero entro l’11 giugno 2013 ( il termine precedente del 12 aprile 2013 è stato prorogato con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 aprile 2013) si devono iscrivere i soggetti che svolgono le attività di:

- recupero di gas fluorurati ed effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (meccatronica o ex sezione di elettrauto);
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

La gestione del Registro è affidata alla Camera di commercio capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma.

Pertanto a decorrere dall’11 giugno 2013 le imprese, prima di iniziare l’attività sopra elencata, devono essere già iscritte al Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra; mentre le imprese già in attività devono iscriversi al Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra entro l’11 giugno 2013.

Per informazioni rivolgersi alla Camera di commercio di Milano.

## **Tachigrafi digitali**

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l'iscrizione anche nell'"elenco dei montatori o delle officine autorizzate" tenuto dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

## **Diritto di stabilimento**

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

## IMPRESA IN UN GIORNO

### INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>5</sup>

Le imprese di autoriparazione devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività o nella quale è collocata l'officina utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **“Modello – Requisiti/122L”** e la **“SCIA modulistica regionale unificata”**. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. La mancanza del **“Modello – Requisiti/122L”** o della **“SCIA modulistica regionale unificata”** è condizione di irricevibilità della pratica presentata.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **“Modello – Requisiti/122L”** e la data di sottoscrizione della **“SCIA modulistica regionale unificata”** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica<sup>6</sup>.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

<sup>5</sup> Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

<sup>6</sup> A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

## CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>7</sup>

### Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel r.e.a. l'attività di autoriparazione per esclusivo uso interno e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione si utilizza l'applicativo Comunica e si allegano il **“Modello - Requisiti/122L”** e la “SCIA modulistica regionale unificata”.

### Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di autoriparazione, compresa la riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ”. In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate<sup>8</sup>.

### Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il **“Modello – Requisiti/122L”** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la “SCIA modulistica regionale unificata”. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;

<sup>7</sup> La seguente modulistica **“Modello - Requisiti/122L”**, **“Modello - Requisiti/122L (foglio aggiunto)”**, **“Modello Rt - Requisiti/122L”**, **“Intercalare Antimafia/L”**, **“Intercalare Antimafia PG/L”** e **“Reg/122L”** allegata ad una pratica telematica deve essere individuata con il codice documento **“C21”**. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato “autoriparatore”, cui si assegna il codice documento **“C21”** (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

<sup>8</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività, sia avvalendosi del medesimo responsabile tecnico che di un diverso responsabile tecnico dell'impresa conferente, deve presentare nel momento dell'avvio dell'attività una propria segnalazione certificata di inizio attività<sup>9</sup> che si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il "**Modello – Requisiti/122L**" e la "SCIA modulistica regionale unificata". Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

### **Sospensione dell'attività su richiesta dell'impresa interessata**

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del responsabile tecnico e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Si rappresenta che il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i<sup>10</sup>.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare una propria segnalazione certificata di inizio attività che si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il "**Modello – Requisiti/122L**" e la "SCIA modulistica regionale unificata". Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. Con tali comunicazioni il registro imprese procederà all'inserimento sulla posizione dell'impresa della/e abilitazione/i connesse al possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al nominato responsabile tecnico.

Tuttavia, qualora la sospensione dell'attività richiesta dall'impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti professionali può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell'attività al R.E.A.

### **Apertura di Unità locale**

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività deve

<sup>9</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 56370 del 5 aprile 2013

<sup>10</sup> Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 184831 del 22 ottobre 2014.

presentare la Comunicazione unica al Registro delle imprese utilizzando l'applicativo Comunica e allegando il “**Modello - Requisiti/122L** e la “SCIA modulistica regionale unificata”.

### **Attività di autoriparazione esercitata in più sedi – impresa artigiana**

L'imprenditore artigiano, in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla L. 122/92, che nomina un collaboratore familiare o un dipendente, anch'esso in possesso dei citati requisiti, quale responsabile tecnico dell'unità locale (oltre alla sede), mantiene i requisiti di impresa artigiana, qualora siano sempre soddisfatti i presupposti di cui all'art. 2 – 1° e 4° comma della Legge n. 443/85 relativi alla qualifica di imprenditore artigiano (Commissione Regionale per l'Artigianato 27/01/2009).

## REQUISITI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

**a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali)**

(verifiche: Università e Istituti scolastici)

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

**b) attestato ed esperienza professionale (requisiti misti)**

(verifiche dell'attestato: Istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale; verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore<sup>11</sup> nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività alle dipendenze di imprese del settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)<sup>12</sup>;

<sup>11</sup> Per settore si intendono le attività di: a) meccatronica; b) carrozzeria; c) gommista.

<sup>12</sup> Dal 25 giugno 2015 il contratto di somministrazione di lavoro è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato era stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non era possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

- prestatore di lavoro intermittente<sup>13</sup>.

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

### **c) esperienza professionale (solo esperienza qualificata)**

(verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, alle dipendenze di imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)<sup>14</sup>;
- prestatore di lavoro intermittente<sup>15</sup>.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

Si avvisa che la valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale in capo ad altre figure, diverse da quelle sopra indicate ai punti b) e c), che possono operare all'interno e/o per conto dell'impresa, è rimessa in capo ai competenti uffici camerali i quali in base a comprovata documentazione potranno esaminarne il contenuto ai fini dell'eventuale riconoscimento del requisito dichiarato.

### **d) casi particolari**

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INAIL)

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di

<sup>13</sup> Dal 25 giugno 2015 il contratto di lavoro intermittente è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che tale figura è valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

<sup>14</sup> Vedi nota 12.

<sup>15</sup> Vedi nota 13.

autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 18-4-1994, n. 387), dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, l'attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte<sup>16</sup>.

## REQUISITI MORALI

### Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

### Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico<sup>17</sup>, ove previsto;
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico<sup>18</sup> nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti

<sup>16</sup> Art. 6 Legge n. 25 del 5 gennaio 1996.

<sup>17</sup> Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

<sup>18</sup> Idem.

delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico<sup>19</sup> nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

**4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):

4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico<sup>20</sup>, ove previsto;

4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro<sup>21</sup>, ovvero il socio in caso di società con socio unico. Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. "socio effettivo") e non quella della società fiduciaria (c.d. "socio formale");

4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;

b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;

c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

**5. associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno

19 Idem.

20 Idem.

21 Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012).

la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico<sup>22</sup>, ove previsto;

6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico<sup>23</sup>, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico)**: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate<sup>24</sup>, il direttore tecnico<sup>25</sup>, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad **ulteriori soggetti**, anche se **non sono espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti<sup>26</sup>;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
  - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
  - gli institori e i procuratori;
  - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati

22 Vedi nota 17.

23 Idem.

24 I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

25 Vedi nota 17.

26 Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro<sup>27</sup>, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

### **Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia**

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/122L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello-Requisiti/122L gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche, che in base alla forma giuridica dell'impresa/ente ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

<sup>27</sup> Vedi nota 21.

Poi, ogni **persona fisica**, successiva al titolare e al legale rappresentante, è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia/L** che deve essere allegato al Modello – Requisiti/122L (Scia) e identificato con lo stesso codice documento, mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L** il quale sarà sempre allegato al Modello – Requisiti/122L (Scia) ed identificato con lo stesso codice documento.

Infine, nel caso particolare di intestazione fiduciaria il legale rappresentante della società segnalante l'inizio dell'attività regolamentata è tenuto a dichiarare tramite una apposita autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, i soci fiducianti (c.d. "soci effettivi") [indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza oppure denominazione/ragione sociale e, se attribuito il codice fiscale del fiduciante] e i relativi soci fiduciari (c.d. "soci formali") [indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza oppure denominazione/ragione sociale e, se attribuito il codice fiscale del fiduciario].

## **Onorabilità**

(verifiche: casellario giudiziale)

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

## **AVVERTENZA**

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE: IMPRESE ISCRITTE CON ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE ALLA DATA DEL 5 GENNAIO 2013**

Dal 5 gennaio 2013 la disciplina dell'attività di autoriparazione è stata modificata dalla Legge n. 224/2012 che ha unificato nella nuova sezione della meccatronica le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, inoltre ha previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali e ha approntato uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013.

La citata Legge n. 224 è stata ulteriormente integrata e modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1132 punto d) sempre a favore delle imprese iscritte alla data del 5 gennaio 2013 e attive in uno o due dei settori delle autoriparazioni con estensione delle disposizioni transitorie sia per quanto riguarda il termine (ulteriore quinquennio - fino al 4 gennaio 2023) e sia per quanto riguarda l'acquisizione di nuove abilitazioni tramite la frequenza di nuovi corsi di qualificazione.

### **RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'DI MECCANICA-MOTORISTICA O ELETTRAUTO IN MECCATRONICA**

Le imprese iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 5 gennaio 2013, possono proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:

- la frequenza del responsabile tecnico agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
- la rivalutazione del titolo di studio. Precisamente il diploma di laurea, il diploma universitario o il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida), anche se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante o per la sola sezione di meccanica-motoristica o per la sola sezione di elettrauto, potrà essere nuovamente rivalutato per il nuovo settore della meccatronica laddove risultino dalla verifica delle materie e dal programma di studi del titolo prodotto "elementi" utili che dimostrino la preparazione culturale del richiedente nella nuova

disciplina della meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, aggiornata con le disposizioni contenute dalla Legge n.205/2017, con Circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 ha superato i precedenti orientamenti.

Di seguito le nuove direttive:

- esclusione della riqualificazione alla meccatronica, per le imprese iscritte e operanti alla data del 5 gennaio 2013 ad uno solo dei soppressi settori, tramite l'esperienza professionale acquisita come meccanico motoristico o elettrauto, documentata con fatture di lavori su sistemi complessi;
- impossibilità di avvio di nuove imprese abilitate agli ex settori meccanica-motoristica o elettrauto con l'impegno del responsabile tecnico a riqualificarsi tramite i corsi formativi integrativi.
- mantenimento della **deroga** all'obbligo di riqualificazione dell'attività in meccatronica per la sola **persona preposta alla gestione tecnica**, anche se titolare dell'impresa, che **abbiagià compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (ossia nato entro il 4 gennaio 1958)**; tale responsabile tecnico ultracinquantacinquenne può proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Al riguardo viene evidenziato che qualora fosse possibile esercitare l'attività lavorativa (responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la Legge n. 224/2012, così come formulata, tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto senza effettuare il corso formativo integrativo abilitante alla meccatronica. Tuttavia, in tal caso, avrebbe comunque dieci anni, ossia fino al 4 gennaio 2023, per effettuare il corso formativo integrativo (così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni alla data del 5-1-2013);
- avvio procedimenti di cancellazione d'ufficio: le **imprese iscritte nel registro delle imprese dopo il 5 gennaio 2013** aventi per esercizio **le attività della meccanica-motoristica o dell'elettrauto** (per effetto di quanto previsto nel punto 7 della superata Circolare n. 3659/C/2013) non potranno usufruire della novellata proroga da 5 a 10 anni poiché riferita unicamente alle imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte nel registro imprese per il settore meccanica-motoristica o elettrauto. Tant'è che si dovranno attivare i procedimenti di cancellazione d'ufficio dell'attività di meccanica-motoristica

o elettrauto qualora (entro la data del 5 gennaio 2018) l'impresa non sia già stata abilitata alla meccatronica attraverso l'espletamento del corso formativo da parte del preposto alla gestione tecnica (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore).

## **ESTENSIONE DELLE ABILITAZIONI AGLI ALTRI SETTORI**

Le imprese **iscritte nel registro delle imprese alla data del 5 gennaio 2013 e abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione** (meccatronica – carrozzeria – gommista) possono estendere, **entro il 4 gennaio 2023**, l'abilitazione della/e **persona/e preposta/e alla gestione tecnica** alla restante o restanti settori dell'attività di autoriparazione con la sola frequenza, con esito positivo, dei corsi tecnico-pratici istituiti dalla Regione senza dover dimostrare l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese, già operanti nel/i settore/i non posseduto/i, per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque. I corsi saranno attivati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, previa definizione di un "nuovo standard formativo" secondo un "nuovo accordo" stipulato in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Questa eccezione alla disposizione generale (art. 7, comma 2, lettera b) Legge 122/1992) trova applicazione anche nei seguenti casi:

1. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso la stessa impresa;
2. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso diverse imprese. Tale preposto deve aver mantenuto i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge e le imprese devono essere state iscritte e abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione sempre alla data del 05/01/2013;
3. responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione dopo il 05/01/2013 che dimostri l'esercizio dell'attività di autoriparazione alla data del 05/01/2013 per continuità aziendale (es. conferimento d'impresa individuale in società, prosecuzione attività per effetto di fusione, scissione o trasformazione c.d. eterogenea da società a impresa individuale). Nello specifico deve trattarsi dello stesso responsabile tecnico che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione sia con la vecchia che con la nuova impresa.

## IL RESPONSABILE TECNICO

### NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il "**Modello - Requisiti/122L**", deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, dal socio lavoratore di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse<sup>28</sup>.

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)<sup>29</sup>.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

28 "... omissis ... può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione (**S.c.i.a.**) dovrà darne esplicita notizia." (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995). Sull'argomento si riporta altresì il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 113217 del 9 dicembre 2009, "... omissis ... qualora il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore di un'altra, e che queste ultime svolgono l'attività di autoriparazione presso la stessa sede [officina], sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni contenute nella sopra citata circolare ministeriale ... omissis ... purché siano comunque salvaguardati i principi cardine della normativa in parola, ovvero, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed inoltre sia verificata la riferibilità delle imprese "coinquiline" al medesimo soggetto."

29 Vedi nota 12.

## **NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al "**Modello Rt - Requisiti/122L**".

## **CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente responsabile tecnico e per la nomina del nuovo allegando il "**Modello Rt - Requisiti/122L**".

## **CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese. Per le modalità di comunicazione della sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

## **DECESSO DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO**

### **a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche responsabile tecnico**

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5 febbraio 1992 dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

### **b) decesso/interdizione/inabilitazione dell'imprenditore artigiano qualificato**

A sensi art. 5 L. 443/85, in caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione nella sezione artigiana anche in mancanza di uno dei requisiti dell'art. 2 L. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni o

fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore.

Nel caso in cui nessuno dei soggetti menzionati sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7 L.122 del 5/2/1992, dovrà essere nominato un responsabile tecnico terzo in possesso dei requisiti richiesti.

**c) impresa individuale nella quale il titolare non è responsabile tecnico e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico**

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato "Cessazione dell'unico responsabile tecnico".



## MODULISTICA<sup>30</sup>

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sui siti Internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/122L:** segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/122L (foglio aggiunto):** modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello - Requisiti/122L**;
- **Modello Rt - Requisiti/122L:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico;

**Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona fisica;

**Intercalare AntimafiaPG/L:** modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica;

- **Reg/122L:** modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

---

<sup>30</sup> Vedi nota 7.

## MODULISTICA<sup>31</sup> / COSTI AMMINISTRATIVI

### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base	I1 <sup>a</sup> / I2/ UL <sup>b</sup> /Int.P	S5/ UL <sup>c</sup> /Int.P	S5/ UL <sup>d</sup> /Int.P)
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
• Modello - Requisiti/122L	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria <sup>e</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

### Responsabile tecnico

<b>NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO (per la medesima officina)</b>			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica “autoriparatori”</b>			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria <sup>f</sup>	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

31 Vedi nota 7.

a Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

b Idem.

c Idem.

d Idem.

e L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

f Idem.

<b>CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già modello base	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica "autoriparatori"</b>			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

<b>CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (con contestuale sospensione dell'attività di autoriparazione)</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
(• Già Modello base	I2 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P	S5 / UL /Int.P)
<b>Modulistica "autoriparatori"</b>			
• nessuna			
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

## TITOLI DI STUDIO LEGGE 122/92

(elenco indicativo e non esaustivo)

Considerata la variabilità dei titoli di studio e l'autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che tali tabelle hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al riconoscimento della corrispondente abilitazione. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado di recente introduzione – riforma Gelmini e formazione professionale regionale – si avvisa che la casistica rappresentata non è ancora pienamente consolidata, così come le denominazioni delle qualifiche che possono subire delle modificazioni. Pertanto, gli uffici camerali potranno valutare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli.

Invece, per quanto riguarda la nuova sezione di MECCATRONICA (introdotta dal 5 gennaio 2013 dalla Legge n. 224/2012) si è proceduto ad una rivalutazione complessiva dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado (rilasciati ante riforma Gelmini), dei diplomi universitari e di laurea che, essendo già stati riconosciuti abilitanti per le vecchie sezioni di meccanica-motoristica od elettrauto, sono stati considerati altrettanto abilitanti anche per l'attività di meccatronica. Tuttavia si avvisa che tale valutazione non può essere automaticamente estesa anche ai vecchi diplomi di scuola secondaria conseguiti prima dell'anno scolastico 1989/1990, sui quali gli uffici camerali potranno comunque valutare le materie del piano di studio per un positivo riconoscimento del titolo.

<b>DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO</b> (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
<b>Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici industriali<sup>1</sup> - Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</b>	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
costruzioni aeronautiche	X	X	X
elettronica e telecomunicazioni	X		
elettronica industriale	X		
elettrotecnica	X		
elettrotecnica ed automazione	X		
industria metalmeccanica	X	X	X
industria navalmeccanica	X	X	X
meccanica	X	X	X
meccanica di precisione	X	X	X
perito industriale sperimentale AMBRA	X		
perito industriale sperimentale ERGON	X	X	X
termotecnica	X	X	X
Istituto Tecnico Nautico	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X	X

Istituto Agrario	MECCATRONICA	Carrozzeria	Gommista
perito agrario (solo su macchine agrarie)	X		
<b>Diplomi di maturità professionale<sup>2</sup></b> (percorso scolastico di durata quinquennale) <b>Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</b>	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
tecnico dei sistemi energetici	X	X	X
tecnico delle industrie chimiche	X	X	X
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X		
tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
<b>Diplomi di qualifica professionale<sup>3</sup></b> (percorso scolastico di durata triennale) <b>Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</b>	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
meccanico riparatore di autoveicoli <sup>4</sup>	X	X	X
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
operatore elettrico <sup>5</sup>	X		
operatore elettronico	X		
operatore meccanico	X	X	X
operatore termico	X	X	X

<b>NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO</b> <b>c.d. RIFORMA GELMINI</b> (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
<b>Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici settore tecnologico<sup>6</sup></b> (percorso scolastico di durata quinquennale)	<b>Meccatronica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
<b>Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia:</b>			
articolazione energia	X	X	X
articolazione meccanica e meccatronica	X	X	X
<b>Indirizzo trasporti e logistica:</b>			
articolazione conduzione del mezzo	X	X	X
articolazione costruzione del mezzo	X	X	X
articolazione logistica	X	X	X
<b>Indirizzo elettronica ed elettrotecnica:</b>			
articolazione automazione	X		
articolazione elettronica	X		
articolazione elettrotecnica	X		
<b>Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali<sup>7</sup></b> (percorso scolastico di durata quinquennale):	<b>Meccatronica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
settore industria e artigianato, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica	X	X	X

<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP</b> <b>c.d. RIFORMA GELMINI</b> (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
<b>Nuovi diplomi professionali –</b> (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di “tecnico”)	<b>Meccatronica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
tecnico riparazione dei veicoli a motore	X	X	X
<b>Nuovi diplomi di qualifica professionale –</b> (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di “operatore professionale”)	<b>Meccatronica</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	X	X	X
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di carrozzeria	X	X	X

## **ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall’art. 7, comma 2, lettera B) Legge n. 122/1992 e cioè aver esercitato per almeno 1 anno l’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dirette dipendenze di una impresa del settore che risulti già abilitata per le medesime attività nell’arco degli ultimi cinque anni.

Le Regioni sono competenti in materia di formazione professionale, quindi possono essere istituiti corsi differenti in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro; data la varietà delle tipologie degli attestati rilasciati non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.

Tuttavia la condizione necessaria per la loro validità è che riportino l’indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

## **TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA**

I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011).

## ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

Gli istituti tecnici superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il percorso si articola in semestri e ha una durata di norma biennale (4 semestri), anche se gli I.T.S. possono istituire percorsi di 6 semestri in convenzione con le università, con un numero di ore formative complessive di 1800/2000; è previsto lo svolgimento obbligatorio di stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo.

Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Questi percorsi di alta formazione non sono contemplati nelle circolari o pareri ministeriali per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali perché di recente attuazione con avvio a partire dall'anno formativo 2011-2012 (Decreto Interministeriale 7-9-2011) e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l'idoneità dei diplomi conseguiti.

Per questo e a scopo puramente informativo, senza individuare specifiche corrispondenze tra i diplomi sotto riportati e le attività di cui alla Legge n. 122/1992, si riportano le figure professionali potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della citata Legge in riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

- Sistema meccanica (meccatronica)
- Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici
- Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici
- Sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione)
- Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
- Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
- Tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile

<b>LAUREE QUINQUENNALI</b> (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
<b>Laurea<sup>8</sup></b>	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
fisica <sup>9</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
ingegneria aeronautica <sup>10</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
ingegneria chimica <sup>11</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
ingegneria elettrica <sup>12</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
ingegneria elettronica <sup>13</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
ingegneria meccanica <sup>14</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>DIPLOMI UNIVERSITARI</b> (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
<b>Diplomi universitari<sup>15</sup></b>	<b>MECCATRONICA</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
ingegneria elettrica <sup>16</sup>	<b>X</b>		
ingegneria elettronica <sup>17</sup>	<b>X</b>		
ingegneria meccanica <sup>18</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## **TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO**

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

- 1 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti tecnici fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 88/2010.
- 2 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti professionali fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti professionali, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 87/2010.
- 3 Idem.
- 4 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore meccanico - operatore termico, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.
- 5 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore elettrico- operatore elettronico - operatore per le telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.
- 6 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. n. 88/2010).
- 7 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. N. 87/2010).
- 8 Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento.
- 9 **Fisica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico- fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo
- 10 **Ingegneria aeronautica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.
- 11 **Ingegneria chimica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza
- 12 **Ingegneria elettrica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 13 **Ingegneria elettronica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 14 **Ingegneria meccanica, equiparata alle:**
  - lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
  - lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica
- 15 I diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 sono equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, se della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.
- 16 **Diploma universitario in ingegneria elettrica equiparato :**
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 10 ingegneria industriale
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-09 ingegneria industriale
- 17 **Diploma universitario in ingegneria elettronica equiparato :**
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 09 ingegneria dell'informazione
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-08 ingegneria dell'informazione
- 18 **Diploma universitario in ingegneria meccanica equiparato :**
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 10 ingegneria industriale
  - al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-09 ingegneria industriale



## LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo in ordine crescente di livello)

<b>IMPIANTISTI</b>	<b>(OPERAIO SPECIALIZZATO)</b>
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
<b>AUTORIPARATORI</b>	<b>(OPERAIO QUALIFICATO)</b>
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - III/superiore - IV - V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV - III
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello IV - III - II
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello V - IV - III
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V - IV
<b>PULIZIE (SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)</b>	<b>(OPERAIO QUALIFICATO)</b>
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

N.B.: I livelli non contemplati in questo elenco devono essere sempre valutati in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego. Tuttavia, considerate le dinamiche di rinnovo e/o integrazione dei principali CC.NN.LL. soprattutto in relazione all'inquadramento dei lavoratori e alle declaratorie delle mansioni, si avvisa che gli uffici camerali possono eventualmente valutare anche i livelli previsti in questo elenco in base ad idonea documentazione comprovante la qualifica richiesta.